Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° | **Roma - Giovedì, 31 marzo 1927 - Anno V** | **Numero 75**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogòla.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **669.**

REGIO DECRETO-LEGGE 14 marzo 1927, n. 372.

Disposizioni a favore dell'Istituto commerciale italiano per l'esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato, nonchè dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, concernente stanziamenti di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva commerciale e creditizia delle piccole industrie;

Ritenuta la necessità ed urgenza di completare le disposizioni riguardanti l'Istituto commerciale italiano per favorire l'esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato ed il miglioramento tecnico di essi, e quelle relative all'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e coi Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'atto costitutivo dell'Istituto commerciale italiano per favorire l'esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato ed il miglioramento tecnico di essi, nonchè l'atto costitutivo dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato, sono ammessi a registrazione col pagamento della tassa minima di registro di L. 10.

Gli anzidetti due Istituti godranno, limitatamente al proprio interesse, delle seguenti facilitazioni fiscali per il periodo di anni 10 dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) gli atti di esercizio sono equiparati nei riguardi del trattamento tributario agli atti dello Stato in materia contrattuale, escluso il bollo sulle cambiali e salvo il pagamento degli emolumenti ai conservatori delle ipoteche;

b) la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, limitatamente ai redditi propri.

Art. 2.

Le quote di utile annuale relative ai capitali di fondazione conferiti dallo Stato ai due Istituti indicati nel precedente articolo 1° di questo decreto, sono devolute alla costituzione di una speciale riserva presso l'Ente nazionale per le piccole industrie, destinata all'attuazione di iniziative, alle quali, per la loro entità, non possa farsi fronte con le disponibilità ordinarie di bilancio.

L'erogazione della detta riserva è vigilata dal Ministero delle finanze.

Art. 3.

La costituzione dei due Istituti di cui all'art. 1 di questo decreto sarà fatta per convenzione dai Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.

Gli statuti dei due Istituti, e le eventuali successive modificazioni, saranno approvati dai Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 152. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **670.**

REGIO DECRETO 6 marzo 1927, n. 375.

Aumento del contributo dello Stato al Consorzio dei rimboschimenti della provincia di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 27 febbraio 1898, n. 93, col quale si dava facoltà al Comitato forestale di Genova di promuovere, col concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che per la loro natura influiscono a disordinare il corso delle acque ed alterare la consistenza del suolo;

Visto che col detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse nella metà della spesa per i lavori di rimboschimento su indicati e sino alla somma di L. 15,000, e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto l'altro Nostro decreto 25 giugno 1926, n. 1313, col quale il concorso dello Stato per i lavori dianzi citati venne portato a L. 30,000 annue, a simiglianza di quanto aveva già fatto la Provincia;

Visto che la Provincia stessa ha portato il suo contributo a L. 45,000, a decorrere dall'esercizio 1926-27, come risulta dalla deliberazione della Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Genova, in data 19 ottobre 1926, e dal bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27, approvato con Nostro decreto del 9 agosto 1926;

Vista la deliberazione 23 dicembre 1926 del Comitato di amministrazione dell'Azienda del demanio forestale di Stato;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo dello Stato nei lavori di rimboschimento da eseguirsi nella provincia di Genova, a cura di quel Comitato forestale, determinato sino alla somma di L. 30,000 col R. decreto 25 giugno 1926, n. 1313, è aumentato a decorrere dall'esercizio finanziario 1926-27 sino alla somma di L. 45,000, corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

La somma di L. 45,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato all'art. 4 del bilancio passivo dell'Azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio 1926-27 ed all'articolo corrispondente dei bilanci per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 155. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 671.

REGIO DECRETO 3 marzo 1927, n. 373.

Approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Aquila.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il nuovo testo di regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame deliberato dalla Giunta provinciale amministrativa di Aquila nelle adunanze 26 luglio 1926, 2 novembre 1926 e 24 gennaio 1927;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Aquila deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nelle adunanze del 26 luglio 1926, 2 novembre 1926 e 24 gennaio 1927, in sostituzione di quello approvato con Nostro decreto 22 dicembre 1912, n. 1385.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 153. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 672.

REGIO DECRETO 13 marzo 1927, n. 378.

Istituzione di un berretto di riconoscimento da usarsi dal personale del Genio civile e di custodia delle opere idrauliche che presta servizio sui luoghi in occasione di piene e di altre pubbliche calamità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 giugno 1907, n. 667, che approva il regolamento per la tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria;
Ritenuta la necessità di dare un mezzo visibile di riconoscimento al personale del Genio civile che presta servizio sui luoghi in occasione di piene dei corsi d'acqua o di altre calamità pubbliche;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale del Genio civile e di custodia delle opere idrauliche che presta servizio sui luoghi in occasione di piene e di altre pubbliche calamità ha l'obbligo di usare un berretto bianco di lana o di tela con fascia nera, identico nella forma a quello usato dagli ufficiali e sottufficiali del corpo della Regia aeronautica ed avente sul davanti della fascia un fregio costituito dallo scudo sabaudo sormontato dalla corona Reale.

Art. 2.

I vari gradi del personale del Genio civile e di custodia delle opere idrauliche dal 4° all'11° e del 12° e 13° dell'ordinamento gerarchico saranno rispettivamente indicati da galloni da apporsi sulla fascia, corrispondenti nel numero e nella foggia ai gradi analoghi degli ufficiali e dei marescialli maggiori del corpo della Regia aeronautica.

Il fregio ed i galloni anzidetti saranno in oro per il personale appartenente al gruppo *A*, in argento per quello del gruppo *B*, ed in seta rossa per quello del gruppo *C*.

Il berretto dei guardiani idraulici avrà il fregio in seta rossa e sarà sprovvisto di galloni.

Art. 3.

La spesa per la fornitura dei berretti di cui al presente decreto a cominciare dall'esercizio 1926-27 graverà sul bilancio passivo dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 158. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 673.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 380.

Sostituzione di un membro della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari della ferrovia del Sempione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° dicembre 1904 col quale venne costituita la rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;

Ritenuto che il senatore on. principe Giberto Borromeo, nominato con il detto decreto membro della delegazione italiana in rappresentanza della città e provincia di Milano, ha manifestato il desiderio di essere sostituito in tale carica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dimissioni dell'on. senatore principe Giberto Borromeo da membro della Delegazione speciale internazionale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione, in rappresentanza della città e della provincia di Milano.

In sua vece è nominato membro della rappresentanza stessa il conte dott. Vitaliano Borromeo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 160. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 674.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1927, n. 383.

Facoltà al Governo del Re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di conferire al Governo i poteri necessari per una generale revisione della circoscrizione dei Comuni del Regno, al fine di adeguarne la efficienza alle nuove ed accresciute esigenze della vita nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto è data facoltà al Governo del Re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali, per disporne l'ampliamento o la riunione, o comunque la modificazione, anche all'infuori dei casi previsti dagli articoli 118, 119 e 120 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè dall'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e senza l'osservanza della procedura ivi prescritta.

Con i relativi provvedimenti, da adottarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, saranno stabilite le modalità per la loro attuazione, anche in deroga alle norme stabilite dagli articoli 47 e 48 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 163. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 675.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 379.

Variazioni alla tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, relativa al reparto della spesa per opere pubbliche straordinarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932, concernente lo stanziamento della somma di L. 15 miliardi dall'esercizio 1924-1925 all'esercizio 1935-1936 per opere pubbliche straordinarie;

Visti il R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, che approvò il reparto di detta somma fra i vari gruppi e specie di opere pubbliche, e i Regi decreti 11 novembre 1926, n. 2039, e 19 dicembre 1926, n. 2409, che hanno apportato variazioni a quel riparto per quanto concerne le opere pubbliche nell'Italia meridionale e insulare;

Ritenuto che la costruzione di alcune fra le ferrovie complementari e secondarie della Sicilia, non ancora iniziata, può essere senza danno rinviata, e che la conseguente economia può essere utilmente destinata in parte ad una più razionale e perfetta costruzione di altre linee ferroviarie già iniziate o da iniziare nella stessa regione, ed in parte al-

l'esecuzione di altre opere pubbliche più necessarie ed urgenti per l'economia dell'Isola in rapporto anche con gli interessi generali del Paese;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2299, con la quale il Nostro Governo è stato autorizzato ad emanare disposizioni aventi vigore di legge per l'adozione di tutte le provvidenze ovunque dirette al miglioramento delle condizioni economiche, igieniche e sociali delle Provincie meridionali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Primo Ministro, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, e modificata con successivi decreti, sono apportate le seguenti variazioni:

Gruppi	Specie	Variazioni
Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Sicilia	Opere stradali a cura diretta dello Stato	+ L. 40,000,000
	Concorsi, contributi e sussidi dello Stato per opere stradali	+ » 10,000,000
	Opere stradali da classificare	+ » 80,000,000
	Opere idrauliche e sistemazioni di pianura dei corsi d'acqua	+ » 30,000,000
	Opere di bonificazione che si eseguono a cura dello Stato; concorso governativo per spese date in concessione; sussidi; contributi nell'onere degli interessi sui mutui per provvista di acqua potabile e interventi di piccola bonifica (art. 30, 1° comma, articoli 114 e 122 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, e art. 17 del R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753)	+ » 10,000,000
	Opere marittime che si eseguono a cura dello Stato od in concessione con pagamenti non differiti	+ » 26,000,000
	Edifici pubblici governativi	+ » 10,000,000
	Opere di carattere militare	+ » 5,000,000
Costruzione di strade ferrate	Ferrovie complementari della Sicilia	— » 32,000,000
	Ferrovie secondarie della Sicilia	— » 179,000,000

Art. 2.

Le nuove opere, specialmente stradali, da eseguire con i maggiori fondi assegnati dall'articolo precedente saranno scelte con particolare riguardo ai bisogni delle Provincie o delle zone più direttamente interessate alle linee ferroviarie, la costruzione delle quali sia rimandata per effetto delle corrispondenti diminuzioni.

Art. 3.

Per provvedere alla costruzione dei tronchi delle ferrovie calabro-lucane indicati nell'art. 5 della convenzione approvata con R. decreto 29 luglio 1926, n. 1450, viene attribuita sullo stanziamento di L. 70,000,000, inscritto al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1927-28, la somma di L. 40,000,000 in conto della spesa di L. 300,000,000, autorizzata con l'art. 2 del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 159. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 676.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1926, n. 2482.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro.

N. 2482. R. decreto 30 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1927 - *Anno V.*

Numero di pubblicazione 677.

REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. 382.

Norme per la liquidazione delle pensioni nei casi in cui la media degli assegni pensionabili ecceda le L. 20,000.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1970, 27 novembre 1919, n. 2373, 28 novembre 1920, n. 1626, 21 novembre 1923, n. 2480, 7 dicembre 1923, n. 2590, e 13 agosto 1926, n. 1431;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei casi in cui le disposizioni in vigore stabiliscono l'ammontare o il massimo della pensione normale o privilegiata nella misura degli otto decimi sulle prime L. 20,000 della media degli stipendi o delle paghe e degli altri assegni dichiarati per legge utili a pensione effettivamente e integralmente percetti nell'ultimo triennio di servizio effettivo, e di cinque decimi sulla eventuale eccedenza, è sostituito l'ammontare od il massimo di otto decimi sulla intera media predetta, restando in tal senso modificato il primo comma dell'art. 10 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Tale norma entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 1926 ed è applicabile anche alle pensioni normali ed eccezionali del personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a modifica di quanto stabilisce l'art. 6 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, nonchè agli effetti della determinazione del trattamento teorico di pensione di cui all'art. 3 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1431.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1927 - Anno V

Atti del Governo, registro 258, *foglio* 162. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1927.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Padova ad istituire una propria agenzia in Padova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che reca disposizioni per la tutela del risparmio;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Padova è autorizzata ad istituire una propria agenzia in Padova, in via VIII febbraio, civico n. 71.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 marzo 1927 - Anno V.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1927.

Riconoscimento ad alcuni Comuni del Regno delle caratteristiche di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le istanze delle Amministrazioni comunali di Senigallia, Cortina d'Ampezzo, San Vito Cadore, Francavilla al Mare, Cernobbio, Griante, Menaggio, Alassio, Albisola Marina, Arenzano, Loano, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Varazze, Zoagli, Forte dei Marmi, Viareggio, Capri, Castellammare di Stabia, Massalubrense, Pozzuoli, Ravello, Chianciano, Bardonecchia, Ceres, Zara, San Pellegrino, Gardone Riviera, Siracusa, Cesenatico, Diano Marina, Reggello, Bagno di Romagna, Abano Terme, Godiasco, Riolo Bagni, Malcesine e Genova;

Udito il parere delle rispettive Giunte provinciali amministrative e del Consiglio centrale delle stazioni di cura;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380;

Decreta:

All'intero territorio dei comuni di Senigallia, Cortina d'Ampezzo, San Vito Cadore, Francavilla al Mare, Cernobbio, Griante, Menaggio, Alassio, Albisola Marina, Arenzano, Loano, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Varazze, Zoagli, Forte dei Marmi, Viareggio, Capri, Castellammare di Stabia, Massalubrense, Pozzuoli, Ravello, Chianciano, Bardonecchia, Ceres, Zara, San Pellegrino, Gardone Riviera, Siracusa, Cesenatico, Diano Marina, alle frazioni Vallombrosa, Saltino e il lago del comune di Reggello, al centro abitato della frazione Bagno di Romagna col territorio circostante entro i confini della parrocchia omonima, alla parte sud-orientale del territorio del comune di Abano Terme, dove sorge il raggruppamento maggiore degli stabilimenti termali, alla frazione Salice Terme del comune di Godiasco ed alle parti del territorio dei comuni di Riolo Bagni e Malcesine delimitate da apposite piante topografiche, nonchè ai territori dei soppressi comuni di Nervi e Pegli, aggregati al comune unificato di Genova, sono riconosciute, ad ogni conseguente effetto, le caratteristiche di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

I comuni di Capri e di Castellammare di Stabia sono dispensati dal costituire l'azienda autonoma, per l'amministrazione della stazione.

I Prefetti delle rispettive Provincie sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

p. *Il Ministro per l'interno*: SUARDO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicazione.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione in data 27 marzo 1927 ha comunicato all'on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 344 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1927), concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel Napoletano.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 29 marzo 1927 S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, relativo all'assunzione di impegni per spese straordinarie da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 30 marzo 1927 - Anno V

Francia	85.26	Oro	420.96
Svizzera	419.93	Belgrado	38.50
Londra	105.90	Budapest (pengo)	3.82
Olanda	8.725	Albania (Franco oro)	422.25
Spagna	393.38	Norvegia	5.71
Belgio	3.0325	Svezia	5.90
Berlino (Marco oro)	5.17	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.065	Danimarca	5.87
Praga	64.75	Rendita 3,50 %	62.75
Romania	14.75	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	113 —	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	21 —	Consolidato 5 %	77.975
Peso argentino carta	9.24	Obbligazioni Venezie 3,50 %	60.80
New York	21.817		
Dollaro Canadese	21.80		

MINISTERO DELLE COLONIE

Ruoli di anzianità.

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, si rende noto che il ruolo di anzianità del personale dell'Amministrazione coloniale in servizio al 1° gennaio 1927 è stato pubblicato in data 28 marzo 1927.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 18 marzo 1927 in Barcola, S. Giovanni di Guardiella e Servola, provincia di Trieste, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 1ª classe con orario limitato di giorno.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per il trasferimento nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica (ruolo combattente) di cento ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso bando di concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio di cento ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito che intendano essere trasferiti nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica (ruolo combattente).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro: MUSSOLINI.

BANDO DI CONCORSO.

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio di cento ufficiali subalterni del Regio esercito che desiderino essere trasferiti nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica (ruolo combattente).

Art. 2.

A tale concorso possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito, che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) abbiano completato — quali ufficiali di complemento — gli obblighi di servizio di prima nomina presso il Regio esercito e non abbiano superato il 26° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

b) siano celibi o vedovi senza prole.

Coloro che si trovino nelle predette condizioni e che desiderino essere ammessi al concorso dovranno presentare non oltre il 60° giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno domanda in carta legale da L. 3 diretta al Ministero

dell'aeronautica — Direzione generale del personale militare e delle scuole — per il tramite del rispettivo distretto militare.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato di stato libero debitamente legalizzato;

c) titolo di studio posseduto;

d) dichiarazione con la quale il concorrente s'impegna di rimanere in servizio aeronavigante nella Regia aeronautica per la durata di un anno a partire dalla data del conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante, e di accettare il trasferimento nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica.

Il comando di distretto militare, ricevute le domande, vi allegherà copia dello stato di servizio e del libretto personale e le trasmetterà con tutta sollecitudine al rispettivo Ministero della guerra a cura del quale saranno fatte pervenire a quello dell'aeronautica insieme col nulla osta all'eventuale trasferimento dell'aspirante nei ruoli degli ufficiali di complemento della Regia aeronautica.

Art. 4.

Nella domanda ciascun concorrente dovrà indicare il suo esatto domicilio, e dichiarare se ha preso parte in precedenza, oppur non, a concorsi del genere. In caso affermativo dovrà indicare le ragioni che gli hanno impedito di frequentare il corso di pilotaggio, o di conseguire il brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante.

Le domande che non contengano le dichiarazioni di cui sopra, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Il Ministro per l'aeronautica si riserva il diritto di escludere dal concorso quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di poter ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 6.

Qualora il numero degli aspiranti fosse superiore ai posti messi a concorso, sarà data la preferenza a quei candidati che avranno presentati maggiori titoli di studio, ed a parità di titoli, ai più giovani di età.

Art. 7.

Gli aspiranti, le cui domande saranno accettate, riceveranno personalmente notizia presso quale istituto medico-legale, ed in qual giorno, dovranno sottoporsi alla visita, e, se riconosciuti idonei, dal giorno di presentazione all'istituto saranno richiamati in servizio presso la Regia aeronautica, ed avviati quindi alle scuole di pilotaggio per seguire il corso d'istruzione per il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante.

Art. 8.

Il Ministro per l'aeronautica si riserva il più ampio diritto di dimettere dal corso d'istruzione di pilotaggio coloro che dimostrassero inattitudine al volo, o che per qualsiasi altra ragione credesse di dover allontanare dalle scuole.

In tal caso gli ufficiali saranno prosciolti dall'obbligo contratto e verranno ricollocati in congedo.

Saranno egualmente ricollocati in congedo coloro che non conseguissero il brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante, nel limite massimo di tempo stabilito.

Art. 9.

All'atto del conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante, i candidati saranno trasferiti col corrispondente grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica (ruolo combattente).

Art. 10.

Durante la permanenza al corso agli ufficiali-allievi saranno corrisposti:

a) gli assegni spettanti ai pari grado in S. P. E.;

b) un'indennità mensile di L. 150 fino al conseguimento del brevetto di primo grado;

c) un'indennità mensile di L. 300 dalla data di conseguimento del brevetto di cui al comma *b*) del presente articolo, fino al conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o d'idrovolante;

d) un'indennità di volo nella misura di L. 900 mensili dopo il conseguimento del brevetto di pilota militare e finchè siano in attività di volo.

Inoltre, durante la permanenza ai campi gli ufficiali usufruiranno della mensa, alla quale verranno corrisposti dall'Amministrazione per ogni convivente e per ogni giornata di presenza gli assegni vitto nella misura giornaliera di L. 11 (L. 6 per trattamento tavola, e L. 5 per razione viveri in contanti).

Art. 11.

Gli ufficiali concorrenti, insieme col personale avviso di presentazione agli accertamenti psico-fisiologici, di cui all'art. 7 del presente bando, riceveranno i documenti di viaggio per presentarsi all'istituto medico-legale che dovrà sottoporli alla prescritta visita.

A visita ultimata, secondo l'esito di essa, riceveranno dall'istituto stesso i documenti di viaggio per raggiungere l'ente cui sono destinati, se idonei, o per rientrare alla propria residenza se non idonei.

A questi ultimi, dal giorno di presentazione all'istituto medico-legale fino a tutto il giorno in cui saranno messi in libertà dall'istituto stesso, sarà corrisposta un'indennità giornaliera lorda di L. 40 ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 12.

Col trasferimento nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica (ruolo combattente), gli interessati assumono l'obbligo dell'allenamento periodico, a norma del R. decreto 21 giugno 1925, n. 1943.

Quando siano ammessi a detto allenamento essi saranno considerati richiamati in servizio, e percepiranno gli assegni del proprio grado, oltre all'indennità di spostamento e di trasferta, nonchè all'indennità di volo in ragione di L. 900 mensili.

A coloro che abbiano ultimato l'allenamento periodico e superate con esito favorevole le prove finali stabilite, viene corrisposto un premio di L. 1000.

Art. 13.

Nessun titolo potranno vantare gli ammessi ai corsi di pilotaggio per la nomina ad ufficiali in servizio permanente nella Regia aeronautica. Essi, al fine di cui sopra, ed ove si trovino nelle condizioni volute dalle norme in vigore, potranno solamente concorrere all'ammissione ad eventuali corsi d'integrazione presso la Regia accademia aeronautica.

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga di termine nel concorso a premi per la esecuzione di opere di miglioramento agrario in Sardegna.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 5 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti addì 9 febbraio 1926, registro n. 1, foglio n. 344, col quale fu aperto un concorso a premi fra i proprietari, enfiteuti, affittuari ed agricoltori della Sardegna, i quali, in applicazione dell'art. 42 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, delle leggi contenenti provvedimenti per la predetta Isola, eseguissero entro il 30 giugno 1927 le opere di miglioramento agrario nel decreto stesso elencate;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine del 30 giugno 1927, stabilito nel decreto anzidetto per il compimento delle opere di miglioramento agrario, in considerazione della temporanea penuria di operai per lavori murari ed affini, attualmente occupati in gran numero nelle costruzioni delle numerose opere pubbliche che si vanno eseguendo in varî centri dell'Isola;

Decreta:

Fermo restando il termine del 31 marzo 1927 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è prorogato al 31 dicembre 1927 il termine — fissato al 30 giugno 1927 nel decreto Ministeriale 5 gennaio 1926 — per il compimento delle opere di miglioramento agrario nel decreto medesimo elencate.

I Prefetti delle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro e i direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura della Sardegna sono incaricati di dare al presente decreto la maggiore pubblicità, anche facendolo inserire nei giornali della rispettiva Provincia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.